

DETERMINAZIONE N. DPE017/153

del 03.12.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2019-2021 DELLE OPERE IDRAULICHE finalizzato alla tutela ed al risanamento idrogeologico del territorio. Comune di Civitella Messer Raimondo (CH). FIUME AVENTINO – Riapertura delle sezioni di deflusso, opere di protezione spondale e pulizia dell'alveo. Primo intervento. Importo finanziato €. 150.000,00.

CUP: C99J21029570002. CIG: 895905915F.

Autorizzazione al Subappalto dei lavori ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719 e Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria Determinazione DPE017/114 del 07.10.2021 con la quale, per l'Intervento richiamato in Oggetto, è stato individuato e nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento – R.U.P., l'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, nonché il gruppo di lavoro interno per le attività di progettazione e per le fasi di "Programmazione, verifica e procedure di affidamento" ed "Esecuzione e collaudo";

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/120 del 14.10.2021 con la quale è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere alla scelta del contraente ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art.1 del DL 16.07.2020 n.76, così come modificato e convertito con la L.120 del 11.09.2020 e successivamente modificato dall'art.51 del DL 31.05.2021 n.77 e convertito con L. 29.07.2021 n.108 previa richiesta di preventivi da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nel richiamato Elenco Operatori Economici Anno 2021 istituito ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, (Albo 2019-2021) approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021 e pubblicato sul BURAT n.42 del 05.03.2021;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione Dirigenziale DPE017/120 del 14.10.2021 si è altresì stabilito di far fronte alla spesa complessiva di € 150.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale 2021, come prescritto dalla Deliberazione di GRA n. 521 del 13.08.2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/140 del 05.11.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo del 03.11.2021 redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti dell'importo complessivo finanziato di €. 150.000,00 per i lavori dell'Intervento richiamato in Oggetto;

TENUTO CONTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/140 del 05.11.2021 è stata aggiudicata all'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH) CF. e PIVA 01906130693, i lavori in Oggetto per un importo netto dei lavori di €. 118.989,15 oltre i costi per la sicurezza per €. 1.456,16, per un totale complessivo di €. 120.445,31, oltre a relativa IVA al 22% all'Erario prevista per legge per €. 26.497,97;

CONSIDERATO che con la stessa suddetta Determina Dirigenziale DPE017/140 del 05.11.2021 si è proceduto ad impegnare le sottoelencate somme con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U2.02.01.09.014 per il corrente esercizio 2021, in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile di Chieti:

- per l'impresa affidataria dei lavori di che trattasi DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH), per un importo netto dei lavori di €. 118.989,15 oltre i costi per la sicurezza per €. 1.456,16, per un totale complessivo di €. 120.445,31;
- per l'Erario per la relativa IVA al 22% di €.26.497,97 dell'anzidetto importo per lavori;
- per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari complessivamente al 2% dell'importo lordo dei lavori, e corrispondente ad €. 2.996,43, destinato al gruppo interno dei dipendenti regionali interessati;
- per l'ANAC per €.30,00 per il relativo contributo previsto dalla norma,

per un importo complessivo da impegnare corrispondente ad €. 149.969,71, ricompresa nel limite della spesa complessiva finanziata di €. 150.000,00;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza, con il quale in data 24.11.2021 il Direttore dei Lavori Ing. G. Masciarelli ha proceduto alla formale consegna dei lavori di che trattasi stabilendo il tempo utile per dare gli stessi compiuti in 50 giorni, con l'ultimazione dei medesimi entro il 12.01.2022;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL con n. racc.39 del 02.12.2021 e registrato telematicamente con estremi Serie:IT Numero 5495 del 03.12.2021 per il suddetto importo contrattuale di €. 120.445,31, di cui €. 118.989,15 per lavori al netto del ribasso del 19,80% ed €. 1.456,16 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'anzidetta impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL con pec del 25.11.2020, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0529192/21 in pari data, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori inerenti le attività di scavi e sbancamento, movimentazione di materie e posa in opera di massi ciclopici scogli di 2ª e di 3ª categoria, per un importo netto di €. 47.500,00, nel limite del 40% dell'importo contrattuale, a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – cap 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

VISTA la nota del RUP Ing. Giovanni Masciarelli prot. RA/0531422/21 del 23.11.2021, alla quale si rimanda, inviata alla suddetta impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL, con la quale è stato rappresentato che il Capitolato Speciale d'Appalto CSA allegato al Progetto Esecutivo del 03.11.2021, nel rispetto del comma 2 dell'art. 49 del DL 77/2021, nell'art. 2.9 - Disciplina del Subappalto, prevede la possibilità del subappalto nel limite del 30% trattandosi di lavori di particolare complessità esecutiva ed organizzazione del cantiere in ambito fluviale, e pertanto di conseguenza si è invitata l'impresa stessa a riformulare la richiesta tenendo conto che il subappalto non può superare il limite di € 36.133,00;

VISTA la nota dell'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL del 29.11.2021, acquisita al protocollo con nr. 0534000/21 del 30.11.2021, con la quale si richiede l'autorizzazione al subappalto alla citata Impresa VIMEFRA MARMI SRL, nel limite del 30% dell'importo contrattuale, allegando la relativa documentazione necessaria per detta autorizzazione;

VISTA la successiva nota dell'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL del 02.12.2021, acquisita al protocollo con nr. 0539299/21 del 03.12.2021, con la quale, in considerazione alla richiamata consegna dei lavori avvenuta in data 24.11.2021 e dell'urgenza dell'esecuzione degli stessi, nonché della necessità dell'avvio immediato a

seguito di anticipare i tempi di esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall'art.105 c.2 del D.Lgs.vo 50/2016, ha comunicato i soggetti presenti nel cantiere, ovvero l'impresa VIMEFRA MARMI SRL con mezzi ed il Geom. D. Carpineta topografo, con le relative prestazioni contenute nel limite del 2% dell'importo di contratto;

RISCONTRATO che il Capitolato Speciale d'Appalto CSA allegato al Progetto Esecutivo del 03.11.2021, all'art. 2.9 - Disciplina del Subappalto, prevede la possibilità del subappalto nel limite del 30%, trattandosi di lavori di particolare complessità esecutiva ed organizzazione del cantiere in ambito fluviale;

TENUTO CONTO che l'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL all'atto dell'Offerta migliorativa in sede di gara, ha indicato nel proprio DGUE, di subappaltare parte del contratto a terzi, indicando tra l'altro l'impresa VIMEFRA MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – cap 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

CONSIDERATO che l'importo di contratto è di €. 120.445,31 e che l'importo subappaltabile rispetto al richiamato limite percentuale del 30%, è pari ad € 36.133,00;

TENUTO CONTO che in allegato alla richiamata richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, è stato inoltrato il contratto di subappalto stipulato in data 25.11.2021 dalle due anzidette imprese, che prevede un importo complessivo da subappaltare pari ad €. 36.000,00 e quindi contenuto nel sopra citato importo corrispondente al limite percentuale del 30%;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto dell'impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL, e specificatamente:

- il contratto di subappalto stipulato in data 25.11.2021 con la ditta subappaltatrice;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INAIL_30016681 della ditta subappaltatrice, che risulta regolare con scadenza regolarità al 09.03.2021;
- il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;

VISTA altresì la documentazione allegata alla richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dall'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, dalle quali si evincono il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli di ordine tecnico-organizzativo relativi alla categoria dei lavori OG8;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VERIFICATO che per il contratto di subappalto non viene superato il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto principale d'appalto, come richiamato al citato art. 2.9 - Disciplina del Subappalto del Capitolato Speciale d'Appalto CSA allegato al Progetto Esecutivo del 03.11.2021;

RISCONTRATO dalla documentazione pervenuta che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il citato contratto di subappalto stipulato in data 25.11.2021 dall'impresa aggiudicataria DI IORIO COSTRUZIONI SRL con l'impresa subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, non specifica se i pagamenti verranno effettuati dall'impresa appaltatrice o dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO che dall'anzidetta documentazione pervenuta si evince che la ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL risulta avere un numero di addetti/dipendenti che la qualifica quale piccola impresa;

VISTO il comma 13 dell'art 105 che prevede che la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dello stesso, eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa;

VALUTATO quindi che per i pagamenti, ai sensi del suddetto comma 13 dell'art.105, dovranno essere effettuati direttamente da questa Stazione appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti;

VISTA anche la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari datata 22.11.2021 dell'Impresa VIMEFRA MARMI SRL, con la quale si dichiara il conto corrente bancario con relativo IBAN, sul quale accreditare i pagamenti per i lavori da subappaltare e le persone delegate ad operare sull'anzidetto conto corrente;

TENUTO CONTO che detto Contratto di subappalto deve rispettare anche le prescrizioni del comma 14 del medesimo art.105 in merito all'applicazione dei prezzi delle categorie di lavoro che si intendono subappaltare, ovvero che gli stessi devono essere determinati secondo il ribasso non superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;

PRESO ATTO che dal citato Contratto di subappalto del 25.11.2021, si rileva che i prezzi unitari applicati per le n.3 categorie di lavoro da subappaltare, ovvero per gli artt. U.08.10.70.a – Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, U.90.50.70.a – Scogli di 2ª categoria e U.90.50.80.a – Scogli di 3ª categoria, risultano essere stati determinati con un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione, dal che ne consegue che **la Scrivente Stazione Appaltante, all'atto dei pagamenti comunque non potrà riconoscere un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;**

RITENUTO pertanto per quanto tutto sopra evidenziato, che si possa ad ogni modo procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi poiché NON sussistono motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice DI IORIO COSTRUZIONI SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

CONSIDERATO che contestualmente all'autorizzazione del subappalto ad altra ditta, si verifica la condizione per la quale l'esecuzione dei lavori in Oggetto venga di fatto eseguita da due imprese (DI IORIO COSTRUZIONI SRL e VI.ME.FRA. MARMI SRL) e pertanto **diventa obbligatorio, ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. nominare la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE;**

VALUTATO, per i motivi insiti nel carattere d'impellenza che riveste l'intervento di che trattasi, che occorre procedere d'urgenza all'individuazione del CSE e che il citato Ing. Giovanni Masciarelli, già RUP e Direttore dei Lavori per l'intervento di che trattasi, possiede i requisiti di legge per svolgere anche tale attività di CSE, essendo già a conoscenza delle problematiche connesse ai fenomeni di erosione spondale e di esondazione del corso d'acqua in questione;

RITENUTO di affidare tale incarico di CSE all'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, che con la sottoscrizione del presente atto, accetta e approva detto compito;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.vo 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1) **di autorizzare l'impresa appaltatrice DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH) CF. e PIVA 01906130693 a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne le n.3 categorie di lavoro da subappaltare, ovvero gli artt. U.08.10.70.a – Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, U.90.50.70.a – Scogli di 2ª categoria e U.90.50.80.a – Scogli di 3ª categoria, per un importo complessivo dei lavori compreso nel limite del 30% dell'importo contrattuale, ovvero per l'importo pari ad € 36.000,00, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto datato 25.11.2021;**
- 2) **di stabilire che i pagamenti all'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 13 dell'art.105, saranno effettuati direttamente da questa Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti;**
- 3) **di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda;**
- 4) **di specificare, come riconosciuto in premessa, che in conformità al sopra citato comma 14 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, per le suddette n. 3 di categorie di lavoro da subappaltare ed individuate al precedente punto 1., all'atto dei pagamenti la Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti non potrà riconoscere un'applicazione del ribasso superiore al 20% del prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;**
- 5) di specificare inoltre ed in particolare:
 - che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - che l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - che l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

- 6) **di affidare l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE all'Ing. Giovanni Masciarelli**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, già RUP e Direttore dei Lavori per l'intervento di che trattasi, il quale sottoscrivendo il presente atto, accetta e approva detto compito;
- 7) che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art. 26 del D.Lgs.vo 33/2013, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

L'Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente